



## *Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Firenze*

Prot. fasc. n. 13762/2020 Gab.

*Firenze data del protocollo*

Al Presidente del Club Alpino Italiano  
Sezione di Firenze  
email: presidente@caifirenze.it

All. n. 1

**Oggetto: Club Alpino Italiano-sezione di Firenze. Dpcm 14 gennaio 2021. Art. 2, comma 4, lett. b). Riscontro a quesito del 22.02.2021**

In relazione al quesito trasmesso a questo Uffici con email del 22 febbraio, avente ad oggetto questioni interpretative del Dpcm 14 gennaio 2021, si rappresenta quanto segue.

Si chiede, alla luce dell'inserimento della Regione Toscana, tra le cd "aree arancioni", se:

- i. i soci- volontari del Club Alpino Italiano (di seguito CAI) possano spostarsi verso un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione per svolgere attività di manutenzione dei sentieri all'interno del territorio toscano;
- ii. sia consentito lo spostamento verso un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione per praticare uno sport di montagna, nel caso in cui tale attività non possibile sia nel proprio Comune;
- iii. possa proseguire l'attività formativa del CAI nei confronti dei propri soci (es. sulla frequentazione consapevole della montagna o sulla sicurezza in montagna).

Si premette, preliminarmente, che la Prefettura-UTG non rilascia alcuna autorizzazione, bensì si limita a fornire chiarimenti interpretativi sulla disciplina governativa.

In merito al tema dello spostamento dei soci-volontari del CAI finalizzato all'attività manutentiva dei sentieri di montagna, si rimanda a quanto già riscontrato al Presidente del CAI Toscana (si acclude la nota del 22 febbraio scorso, **all. n. 1**).

Per quanto riguarda la questione degli spostamenti in zona arancione al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, si osserva che l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno, con nota del 28 gennaio (reperibile sul sito del CAI al seguente link: <https://www.cai.it/dpcm-14-gennaio-il-ministero-dellinterno-risponde-al-quesito-del-club-alpino-italiano/>) abbia già fornito risposta all'istanza di cui al punto sub ii] e che la sede centrale del CAI abbia conseguentemente diramato una dettagliata nota esplicativa sul tema.

Le linee guida interpretative fornite dal Governo (cd faq) sugli spostamenti in "area arancione" sono difatti chiare: è possibile recarsi in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma.

Pertanto, che chi non risieda in un territorio di montagna potrà spostarsi verso luoghi adeguati per poter svolgere lo sport di montagna prescelto.



## *Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Firenze*

Sul tema, peraltro, il Presidente della Giunta regionale non ha adottato misure più restrittive, di conseguenza l'unica disciplina di riferimento sarà quella contenuta nel Dpcm 14 gennaio 2021.

In relazione alla richiesta di avvio delle attività formative di cui al punto sub iii], si evidenzia che l'art. 1, comma 10, lett. s) del Dpcm 14 gennaio 2021 prevede che nell'intero territorio nazionale *“i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”*. La citata disposizione prevede, inoltre, un elenco tassativo di attività formative che possono proseguire in presenza, escludendo qualsiasi altra forma alternativa (*“è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa”*).

Suddetto elenco non include i corsi relativi alla frequentazione consapevole della montagna tra quelli che possono proseguire dal vivo, di conseguenza essi potranno proseguire solo in modalità on-line.

La disposizione, tuttavia, prevede la prosecuzione in presenza dei *“corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza [...], a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”*.

Di conseguenza, qualora il corso di formazione verta sulla macro materia della sicurezza, pare perciò che sia consentita una sua prosecuzione in presenza, naturalmente nel rispetto dei protocolli anti-contagio.

Per ogni eventuale ed ulteriore aggiornamento si consiglia di consultare le seguenti pagine:

- <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>
- <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>
- <https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana>

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento,

Il Capo di Gabinetto  
(Chiti Batelli.)